



## REGOLAMENTO

### **ALBO NAZIONALE DISASTER MANAGER**

#### **PREAMBOLO**

**PRESO ATTO:** che l'Albo Nazionale Disaster Manager (qui appresso indicato come "Albo") costituisce un albo privato, non contemplato da alcuna norma;

**TENUTO CONTO:** che lo stesso ha la finalità di raccogliere le migliori risorse umane in materia di Disaster Management e Protezione Civile, per facilitare la collaborazione ed il confronto tra coloro che svolgono attività di ricerca e di consulenza in materia, mantenendo rapporti con associazioni nazionali ed internazionali del settore.

**CONSIDERATO:** che la iscrizione costituisce per ogni interessato una attestazione di una abilità professionale e/o di una qualifica di tipo educativo-culturale conseguita che viene autorevolmente rilasciata dall'ente istitutivo, l'Istituto UNINTESS, ai fini della formazione di un qualificato albo da mettere a disposizione delle moderne esigenze della società attuale, fermo restando che l'iscrizione all'Albo non deve essere intesa come condizio-

ne o garanzia per l'esercizio di alcuna attività lavorativa;

## **IL PRESENTE REGOLAMENTO**

È stato sottoposto alla ratifica del Consiglio dell'Albo, allo scopo di disciplinare i requisiti necessari per l'ammissione, le modalità di accesso e di permanenza nell'Albo da parte degli iscritti.

### **Art. 1**

#### **Generalità**

È stato istituito l'Albo Nazionale Disaster Manager. L'Istituto UNINTESS è l'Ente promotore dell'Albo e pertanto tale struttura ne gestisce l'attività, assumendo ogni necessaria deliberazione in merito al governo dello stesso, sentito il Consiglio dell'Albo e, ove se ne ravvisasse l'opportunità, il Collegio dei Probiviri.

### **Art. 2**

#### **Sezioni dell'Albo**

L'Albo è strutturato in due sezioni. La Sezione A riservata a coloro che hanno conseguito a seguito di specifico corso formativo la qualifica di Disaster Manager. La Sezione B aperta a tutte quelle figure che, a vario titolo, sono chiamate ad operare in coordinamento nella gestione degli interventi in situazioni di Emergenza. I nominativi contenuti nell'Albo vengono messi a disposizione, ove richiesto, degli Enti pubblici operanti a livello centrale e territoriale nel settore della Protezione Civile.

**Art. 3**

**Organi dell'Albo**

Sono organi dell'Albo:

- il Consiglio Nazionale dell'Albo;
- i Delegati Regionali;
- il Collegio dei Probiviri.

**Art. 4**

**Il Consiglio dell'Albo**

L'Albo è sottoposto al coordinamento di un Consiglio dell'Albo qui appresso anche indicato come "Consiglio") che si compone di 5 (cinque) membri:

- Presidente
- Vice Presidente
- Segretario Generale
- 2 (due) Consiglieri

I membri del Consiglio vengono nominati dall'UNINTESS e durano in carica per tre anni, salvo revoche o dimissioni.

**Art. 5**

**Compiti del Consiglio Nazionale**

Il Consiglio Nazionale è un organo consultivo che interviene, su richiesta del Presidente dell'Ente promotore, con pareri non vincolanti inerenti alla gestione dell'Albo e la definizione delle regole che ne disciplinano il funzionamento.

Al Consiglio Nazionale compete inoltre la valutazione degli elementi di informazione relativi ai casi di decadenza di cui al successivo art. 8, sentito il parere obbligatorio del Collegio dei Probiviri.

## **Art. 6**

### **I Delegati Regionali**

I Delegati Regionali hanno il compito di curare i rapporti, nell'ambito della Regione indicata nell'Atto di nomina, con le Amministrazioni territoriali, con gli Ordini professionali, con le autorità civili e militari, con le Università e con gli Enti pubblici e privati di formazione.

I Delegati Regionali vengono nominati con le medesime modalità dei componenti del Consiglio Nazionale e durano in carica per tre anni, salvo revocche o dimissioni.

Gli stessi possono, a loro volta, avvalersi di Delegati Provinciali, competenti per le Province presenti nell'area di propria competenza. Tali figure, per poter operare devono ricevere uno specifico atto di nomina da parte dell'Istituto UNINTESS.

## **Art. 7**

### **Il Collegio dei Probiviri**

La definizione di ogni eventuale controversia tra gli iscritti o tra un iscritto e l'Albo è obbligatoriamente esercitata da un Collegio dei Probiviri nominato dall'UNINTESS e composto da tre membri effettivi, che possono essere anche non iscritti all'Albo ma in ogni caso devono essere esperti in materia giuridica. Essi durano in carica per tre anni e possono essere riconfermati.

Possono essere nominati due membri supplenti. Ove nominati, nel caso di cessazione dalla carica di un membro effettivo, per qualsiasi causa, subentra il supplente più anziano.

**Art. 8**

**Compiti del Collegio dei Probiviri**

Il Collegio dei Probiviri, oltre a svolgere le funzioni di magistratura interna può rilasciare pareri su richiesta dell'UNINTESS e del Consiglio dell'Albo in questioni concernenti l'Albo.

La sede del Collegio dei Probiviri è, di regola, presso la sede dell'UNINTESS, ferma la facoltà di riunione in altre sedi da concordare.

Una volta investito della trattazione di una controversia, il Collegio dei Probiviri procede alla convocazione delle parti interessate e, se la natura della controversia lo consente, procede ad un tentativo di conciliazione della controversia. Se il tentativo di conciliazione riesce, viene redatto un verbale contenente i termini dell'accordo o della soluzione concordata tra le parti e viene trasmesso al Presidente dell'UNINTESS e al Consiglio Nazionale dell'Albo.

Se il tentativo di conciliazione ha esito negativo o non viene svolto, il Collegio dei Probiviri ascolta le parti personalmente o a mezzo dei loro rappresentanti ed assegna alle medesime parti dei termini idonei per la produzione di documentazione o il deposito di scritti difensivi; può altresì raccogliere le necessarie informazioni richiedendole alle strutture dell'UNINTESS o a terzi.

Il Collegio dei Probiviri si pronunzia entro 60 (sessanta) giorni dalla sua prima riunione. Tale termine può essere prorogato una sola volta per motivate ragioni che vanno comunicate alle parti ed al Presidente dell'Associazione.

La decisione del Collegio dei Probiviri è inappellabile e definitiva.

**Art. 9**

**Simbolo**

L'Albo ha un proprio simbolo raffigurante l'Italia, in colore blu, intorno a cui è formato un cerchio di persone stilizzate che si tengono per mano, in colore azzurro, circondato, nella parte alta, della scritta in maiuscolo: "ALBO NAZIONALE DISASTER MANAGER" ed in basso, tre segmenti colorati (Verde, Bianco e Rosso). All'interno del segmento centrale Bianco la scritta "ITALIA".

**Art. 10**

**Requisiti di ammissione**

Possono iscriversi all'Albo coloro che siano in possesso di uno dei seguenti requisiti e ne facciano domanda:

- Abbiamo frequentato una specializzazione in Disaster Management;
- Abbiamo svolto, a vario titolo, attività di servizio e/o di consulenza in materia di protezione civile, per almeno due anni.

**Art. 11**

**Domanda di ammissione**

Coloro che desiderano essere ammessi all'Albo debbono presentare apposita istanza, corredata dal proprio curriculum vitae et studiorum.

La Presidenza dell'Ente promotore, se necessario previa consultazione del Consiglio dell'Albo e/o del Collegio dei Proviviri, provvede alla valutazione delle istanze e delibera sull'eventuale ammissione.

Avverso eventuali delibere di non ammissione è ammesso ricorso al Collegio dei Probiviri entro 10 (dieci) giorni dalla notizia della non ammissione.

## **Art. 12**

### **Motivi di Decadenza**

L'Ente promotore, se necessario, previa consultazione del Consiglio dell'Albo e/o del Collegio dei Probiviri, può deliberare in qualsiasi momento la decadenza di un iscritto all'Albo, in uno dei seguenti casi:

- Dichiarazioni mendaci attestanti falsamente il possesso dei requisiti necessari per ottenere l'ammissione all'Albo;
- Comportamenti ritenuti lesivi dell'immagine dell'Ente promotore, dell'Albo o dei suoi organismi;
- Perdita dei requisiti di onorabilità, a seguito di condanna passata in giudicato, per reati di natura infamante.

## **Art. 13**

### **Quota di iscrizione**

Coloro che vengono ammessi all'Albo sono tenuti a versare una quota "una tantum", nella misura deliberata dall'Ente promotore.

Non sono previste quote annuali, successive alla quota di ingresso.

## **Art. 14**

### **Controversie**

In caso di controversie circa l'interpretazione e l'applicazione delle disposizioni contenute nel presente Re-

golamento ovvero di esclusione dall'Albo, gli aspiranti all'iscrizione all'Albo e gli iscritti si obbligano a fare ricorso al Collegio dei Probiviri entro 10 (dieci) giorni dall'insorgere della controversia.

La domanda al Collegio dei Probiviri deve contenere la esposizione delle ragioni e pervenire alla sede dell'organo entro il termine anzidetto, debitamente corredata della eventuale documentazione.

Il Collegio dei Probiviri provvede alla eventuale conciliazione o alla decisione secondo quanto previsto al precedente articolo 7.

#### **Art. 15**

##### **Rinvio**

Per quanto qui non previsto, sono applicabili le norme del Codice Civile, ferma la natura privata dell'Albo.